



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO TARI

TASSA RIFIUTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/09/2014

Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale:

n. 38 del 30/09/2015

n. 33 del 21/07/2016

n. 12 del 22/02/2019

n. 44 del 25/06/2019

n. 39 del 31/10/2020

n. 19 del 13/04/2023

Le ultime modifiche e/o integrazioni sono riportate evidenziate in grassetto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	1
ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	1
ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	1
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	2
ART. 5 - ESCLUSIONI.....	3
ART. 6 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	6
ART. 7 - COSTO DI GESTIONE	7
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART. 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART. 10 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	9
ART. 11 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 14 - SCUOLE STATALI	12
ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO	13
ART. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
ART. 17 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ART. 17 bis - AGEVOLAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA.....	15
ART. 17 ter - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	15
ART. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
ART. 18 bis - NORMA TRANSITORIA RIDUZIONI TARI ATTIVITÀ NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA EX ART. 106 D.L 34/2020 VALEVOLI PER IL SOLO ANNO 2020	18
Art. 18 ter - NORMA TRANSITORIA "MISURE STRAORDINARIE VALEVOLI PER IL SOLO 2020 SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.R. N.9/2020"	18
ART. 19 - RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	20
ART. 20 - ESENZIONI.....	21
ART. 21 - AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI.....	21
ART. 22 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	21
ART. 23 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	21
ART. 24 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	22
ART. 24 BIS - RECLAMI E RICHIESTE INFORMAZIONI E RETTIFICHE DEGLI IMPORTI ADDEBBITATI.....	24
ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	26

ART. 26 - POTERI DEL COMUNE	26
ART. 27 - ACCERTAMENTO.....	27
ART. 28 - SANZIONI	27
ART. 29 - RISCOSSIONE	28
ART. 30 - INTERESSI.....	30
ART. 31 - RIMBORSI.....	30
ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	31
ART. 33 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014	31
ART. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	31

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 681 al 691 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. **La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.**

ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili o che abbiano attitudine a produrre rifiuti urbani .
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
4. Per le utenze domestiche la presenza di arredo o altri materiali in deposito solo se funzionalmente utilizzabili oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche che non siano munite di atti assentivi o autorizzativi si applica la tariffa relativa ai magazzini la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 6. I locali a destinazione non domestica, privi di tutte le utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica ecc...) non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, sono comunque considerati tassabili come idonei all'utilizzo di deposito a prescindere dall'effettivo utilizzo.**

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale ne realizzi il presupposto di cui all'art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità(inagibili inabitabili, diroccati) anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, valutata dagli uffici comunali deputati allo scopo a cui può seguire sopralluogo quali:

- a) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
- c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- d) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicolo delle stazioni servizio carburanti nonché quelle al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- e) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente semplificativo quelle destinate a verde come aiuole, giardini, parchi), ad

eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

2. Non sono soggette a TARI le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

3. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca , la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività dei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

5. Nel caso sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato ed accertato il conferimento oltre all'applicazione di interessi e sanzioni.

6. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. **In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo che presentino i seguenti requisiti:**

a- Devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

b- Devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali;

c- Devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- Non collegati all'attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- Funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali,
- Fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali
- Gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli a condizione che si trovino ubicati in zona agricola e sempre che non abbiano utenze idriche e/o elettriche;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

7. Qualora sia documentata una contestuale produzione, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie del tributo verrà ridotta delle seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE, OFFICINE DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, VERNICIATURA	30%
FALEGNAMERIE	30%
MACELLERIE E PESCHERIE	30%

RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE E ROSTICCERIE	30%
TIPOGRAFIE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
PASTICCERIE E BAR	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI E LABORATORI DI ANALISI MEDICHE (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

8. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata mediante planimetria dei locali con evidenziazione dei macchinari attrezzature e simili .

9. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) trasmettere , entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, copia del contratto e delle relative fatture, che attestino la qualità dei rifiuti speciali smaltiti nel corso dell'anno precedente.

ART. 6 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 647 della legge n.147 del 27/12/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B, e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti

urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.
6. Le superfici delle scale, degli androni e degli spazi condominiali coperti e chiusi sono ripartite in parti proporzionali (per la proiezione orizzontale) alle unità servite.

ART. 7 - COSTO DI GESTIONE

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani .
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed approvati dal Consiglio comunale entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento , tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche nei piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- 1) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- 2) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

ART. 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 10 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 11 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. Non sono considerate pertinenze all'abitazione tutti i locali non individuati come tali nella dichiarazione resa ai fini TARI - TARSU o TARES.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni del D.P.R 27 aprile 1999, n.158. Le unità abitative e le relative pertinenze costituiscono unica utenza.

ART. 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori dalla Provincia di Palermo. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto per l'anno solare della presentazione della relativa comunicazione. Nel caso in cui tale assenza sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In mancata di detta indicazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente secondo la seguente tabella:

1 occupante se la superficie tassabile è pari o inferiore a 50 mq;
2 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra 51mq e 70 mq;
3 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 71 e mq 90
4 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 91 e mq 120;
5 occupanti se la superficie tassabile è compresa tra mq 121 e mq 150 ;
6 occupanti se la superficie tassabile è superiore a mq 150.

4. bis Per le persone fisiche residenti nel comune e per i non residenti iscritti all'AIRE, il numero degli occupanti si rileva dalle risultanze dell'anagrafe comunale. Per i non residenti resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:

- all'intestatario scheda anagrafica;
- al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;
- al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. In tali casi le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio 2013, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata.

3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
8. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

ART. 14 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.**

Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

- a) Le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
- b) Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- c) Le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- d) Le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
- e) Le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
- f) Le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;
- g) Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti

Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno .

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%.

In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per **il canone unico patrimoniale.**

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

ART. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. L'amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

ART. 17 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti, l'amministrazione potrà deliberare a valere dall'anno successivo, riduzioni della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 10%, in proporzione all'incremento di almeno il 20% dei risultati raggiunti certificati dal gestore del servizio.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L.30/12/2020 n 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sino titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista al comma 1 lett.b).

ART. 17 bis - AGEVOLAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA

1. Alle utenze domestiche, che facciano espressa richiesta di utilizzo della compostiera, è applicata la riduzione per il compostaggio domestico della frazione dei rifiuti organici/umidi, nella misura dal 10% al 50% della parte variabile per ogni anno d'imposta. La misura della riduzione è di competenza della Giunta Municipale che provvederà con apposito atto deliberativo entro 30 giorni dall'approvazione del Piano Economico Finanziario della Tari – riferita all'esercizio di competenza – compatibilmente con le risorse disponibili.
2. L'agevolazione spetta previa presentazione di apposita dichiarazione da presentare entro i termini del presente regolamento, e purché l'utenza domestica sia dotata di un orto e/o giardino ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq 40. L'agevolazione si cumula con eventuali altre riduzioni in deroga all'art. 22 del presente regolamento.
3. La riduzione è applicata se l'utenza detiene l'immobile per almeno sei mesi nel corso dell'anno.
4. L'ente impositore si riserva la possibilità di controllare l'effettivo uso della compostiera con personale proprio o personale del gestore di raccolta del rifiuto.

ART. 17 ter - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che

effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente.

ART. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni utilizzati per attività commerciali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione della quota variabile del 20%; la riduzione è concessa alle seguenti condizioni:

la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana; l'uso stagionale dovrà essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri, a consuntivo, di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione tariffaria di cui al presente comma è riconosciuta con la seguente graduazione:

- A) riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
- B) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- C) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. Rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il

31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati al riciclo e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari, ecc. , nonché di una relazione descrittiva idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, con i dati raggruppati per quantità e categorie omogenee.

ART. 18 bis - NORMA TRANSITORIA RIDUZIONI TARI ATTIVITÀ NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA EX ART. 106 D.L 34/2020 VALEVOLI PER IL SOLO ANNO 2020

1. Per l'annualità di competenza 2020 si introduce una agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle utenze non domestiche interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività a seguito dei provvedimenti governativi;
2. La suddetta agevolazione consiste nella esenzione del tributo lordo per il periodo del lockdown (3 mesi su 12), comprensivo sia della quota fissa che della quota variabile, per le utenze TARI di attività di cui sia stata disposta la chiusura con provvedimenti governativi , individuati con i codici ATECO;
3. La riduzione di cui al comma 2 trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2020. L'identificazione dell'attività ai fini del riconoscimento della riduzione avviene sulla base del codice ATECO primario, salvo particolari utenze non domestiche con attività plurime in parte chiuse e in parte aperte, sulla base della superficie di ciascuna attività. Come principio generale il diritto e la misura della riduzione sono determinati in relazione al codice ATECO e nel rispetto delle presenti linee di indirizzo.

Art. 18 ter - NORMA TRANSITORIA "MISURE STRAORDINARIE VALEVOLI PER IL SOLO 2020 SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSIVA FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.R. N.9/2020"

1. Per l'annualità di competenza 2020 si introduce una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle utenze non domestiche interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali e ordinanze sindacali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale

o che, in ogni caso, abbiano subito una contrazione nelle attività e quindi nella produzione dei rifiuti, nei mesi interessati dalla chiusura, anche se non direttamente oggetto di sospensione.

La suddetta agevolazione/riduzione è così articolata:

- a) ulteriore riduzione pari al 75% (9/12) del tributo lordo, sia esso riferito alla quota fissa che variabile, a favore delle utenze non domestiche interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID- 19 siano state costrette a sospendere la loro attività, individuate attraverso i codici ATECO di cui ai relativi provvedimenti governativi, regionali e sindacali ;
- b) riduzione pari al 50% del tributo lordo, sia esso riferito alla quota fissa che variabile, a favore di tutte le altre utenze non domestiche individuate attraverso i codici ATECO di cui ai relativi DPCM e ordinanze regionali e sindacali (soggette a limitazione temporanea o a nessuna limitazione) in considerazione del danno economico derivante dal minor flusso turistico e dal calo dei consumi conseguente alla emergenza economica sociale.

2. La riduzione di cui alle lettere a), b), trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2020. L'identificazione dell'attività ai fini del riconoscimento della riduzione avviene sulla base del codice ATECO primario, salvo particolari utenze non domestiche con attività plurime in parte chiuse e in parte aperte, sulla base della superficie di ciascuna attività. Come principio generale il diritto e la misura della riduzione sono determinati in relazione al codice ATECO e nel rispetto delle presenti linee di indirizzo.

3. In presenza di più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse, compresa quella del presente articolo, opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa annua dovuta.

4. La riduzione di cui al precedente comma 1, considerata come credito d'imposta per l'anno 2021 sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021.

5. La misura agevolativa di cui al presente articolo, concessa ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse ascrivibili al Fondo perequativo degli Enti locali. La sua applicazione,

pertanto, e strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dall'art. 11 L.R. N 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- I. notifica al Comune di Castelbuono e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - II. avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
6. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
7. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e, pertanto, non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

ART. 19 - RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone, in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40%.
2. La riduzione di cui ai commi precedenti si applica alle utenze domestiche. La riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Finanze ed oneri tributari . Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. La riduzione di cui al comma 1 bis, in deroga a quanto stabilito al successivo articolo 22, è cumulabile con quelle previste all'articolo 17, comma 1.

ART. 20 - ESENZIONI

1. I cittadini non in grado di provvedere al pagamento della tassa e in carico ai servizi sociali comunali per accertato grave disagio socio-economico alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento, possono presentare istanza di esenzione al pagamento.
2. I Cittadini interessati dovranno formalizzare l'istanza di ammissione, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.
3. Le esenzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dalla fiscalità generale.

ART. 21 - AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

1. Annualmente il Consiglio comunale con la deliberazione sulla determinazione delle tariffe può determinare la percentuale di riduzione, sulla parte variabile, limitatamente alle seguenti categorie maggiormente penalizzate dalla introduzione della TARI:
 1. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie
 2. Bar,
 3. Ortofrutta, Fiori e Piante
2. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 22 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.
2. Le riduzioni e le esenzioni del presente regolamento sono applicate esclusivamente alla parte variabile della tariffa.

ART. 23 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
- f) le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto.
- g) Le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
- h) I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

2. La dichiarazione, **che assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio**, deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- 1. nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
- 2. nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- 3. nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 24 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 23, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio, **entro 30 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un**

aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine previsto dal comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

2. Nel caso di decesso del contribuente i familiari, i conviventi/coobbligati o gli eredi in solido sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro il termine previsto dal comma 1. Qualora tale comunicazione non venga presentata entro il predetto termine, l'ente può emettere documenti di pagamento senza l'applicazione di agevolazioni o riduzioni a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza ;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- g) l'indirizzo P.E.C.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

ART. 24 BIS - RECLAMI E RICHIESTE INFORMAZIONI E RETTIFICHE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 24, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 29.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- i dati identificativi del contribuente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 30 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel

rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 26 - POTERI DEL COMUNE

1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
 - inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - utilizzare dati acquisiti per altro tributo.
3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione dell'imponibile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..”
4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
5. Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 e 143 del Codice di

procedura Civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nel 20esimo giorno successivo a quello di affissione; secondo quanto disposto dal C.P.C. Dall'art. 26 del D.P.R. 602/73 e dall'art. 60 del D.P.R. 600/73.

ART. 27 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante apposito strumento di pagamento determinato dall'ente, se non diversamente disciplinato.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, la rateizzazione degli importi dovuti per gli avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni, spese ed interessi, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 28 - SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, D. Lgs. n. 471/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.**
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.**

La mancata o infedele indicazione del numero di occupanti effettivi e dei relativi dati per le utenze domestiche e la mancata o infedele indicazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare per le utenze non domestiche costituisce infedele dichiarazione;

4. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell'unità immobiliare occupata è applicata la sanzione amministrativa di euro 100 fino ad una massimo di quattro unità immobiliari.
5. Quando il numero di immobili dichiarati senza dati catastali è superiore a quattro unità immobiliari, si applica la sanzione amministrativa di euro 500.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
7. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. **In particolare, con apposito provvedimento verrà graduata l'entità delle sanzioni in relazione alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.**

ART. 29 - RISCOSSIONE

1. **Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza i termini e le modalità di pagamento e le somme dovute a titolo di tributo e tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. Nel caso in cui non si ottemperi entro i termini previsti il Comune può, nelle more dell'avvio delle attività di accertamento, inviare eventuali solleciti bonari TARI, contenenti la pretesa della sola tassa maggiorata delle spese di spedizione. I solleciti possono eventualmente essere inviati anche attraverso strumenti digitali (es. App.IO)**
2. **L'ammontare complessivo del tributo è dovuto in quattro rate con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 31 Ottobre e 2 dicembre ovvero in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.** Nelle more di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, il Comune invierà ai contribuenti le rate di acconto sulla base di una percentuale pari al 75% di quanto dovuto per

l'anno precedente. Successivamente emetterà il saldo a conguaglio del dovuto, calcolato sulla base delle tariffe approvate.

2. bis esclusivamente per l'anno 2020 la quarta ed ultima rata per il pagamento al saldo del tributo può essere versata entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio o di compensazione, fatta salva una diversa ed espressa indicazione del contribuente, con il tributo dovuto per l'anno successivo o per altri cespiti dello stesso soggetto.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il soggetto passivo è tenuto al versamento dell'acconto e del saldo TARI alle scadenze previste dal presente regolamento; in caso di omesso o parziale pagamento, il comune può procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi anche senza precedenti comunicazioni.

6. E' prevista la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate :

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare.

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

7. Diverse scadenze e variazioni nel numero delle rate possono essere determinate dalla Giunta Comunale in caso di necessità.

8. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- **mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;**
- **tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:**
- **attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);**
- **mediante pagamento presso gli sportelli comunali tramite carta di credito o in contanti.**

9. I tardivi, gli omessi e/o gli insufficienti pagamenti, alle scadenze previste, possono essere regolarizzati mediante l'istituto del ravvedimento operoso, sempre che non siano già stati notificati i relativi avvisi di accertamento, con le modalità disciplinate dallo specifico Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 838 del 23/11/2017.

ART. 30 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 31 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il credito spettante viene compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, salvo diversa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso e avendo come obiettivo la semplificazione degli adempimenti, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le norme del regolamento per la gestione dei rifiuti in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite, con particolare riferimento a: classificazione dei rifiuti, costi di gestione, modalità di presentazione e approvazione del piano finanziario, applicazione delle riduzioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
3. Le norme del regolamento generale delle entrate in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite.

ART. 33 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini della TARSU e della TARES conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. In sede di prima applicazione della tassa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato dall'Ente gestore ai fini della TARES.
3. Per l'anno 2014, in via transitoria, le dichiarazioni relative a situazioni verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino all'approvazione del presente regolamento, fatta eccezione della fattispecie di esenzione contemplata dall'art. 19, sono presentate entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione dello stesso.
4. Nella determinazione dell'importo dovuto a titolo di tassa per l'anno 2014 è ammesso il conguaglio con importi relativi al tributo comunale TARES.
5. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ART. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della TARES, che conserva la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatesi fino al 31/12/2013; di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura dell'Ente.